



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di sei buoni fruttiferi emessi tra il 1990 e il 1993 ed appartenenti alla serie "Q/P", contesta la mancata liquidazione, da parte dell'intermediario, dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Fa presente che sulla parte posteriore risulta apposto il timbro modificativo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, senza alcuna specificazione in ordine al periodo compreso dal 21° al 30° anno, i cui rendimenti, pertanto, devono intendersi non modificati.

Chiede pertanto all'Arbitro "il riconoscimento e la liquidazione degli interessi in conformit[à] a quanto originariamente previsto sui buoni postali fruttiferi ovvero: " pi[ù] £. 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

Fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.



Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo “un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro dei buoni de quibus venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato; l’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di avere corrisposto alla ricorrente “esattamente” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Sostiene che il ricorrente “sin dalla data del rilascio” del buono era a conoscenza della appartenenza di quest’ultimo alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio dei titoli; inoltre, chiarisce che il timbro “si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”, essendo “irragionevole” ritenere che il timbro apposto sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” “ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”, che assolve “pienamente” alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU “nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un “falso affidamento nel ricorrente”; afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “le somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che l’intermediario ha “chiaramente indotto in errore il risparmiatore omettendo colpevolmente di rettificare, sui titoli della lettera P rettificati in lettera Q/P, gli interessi spettanti dal 21° al 30° anno; sarebbe bastato aggiungere una riga alla stampiglia con la scritta “dal 21° anno interessi semplici al 12% ” o più semplicemente apporre un tratto di penna sulla riga riportante in calce la somma spettante per ogni bimestre successivo dal 20° anno”.

Soggiunge che, visti gli anni di emissione dei titoli (1990 e 1993) “risulta palesemente anacronistico sostenere che l’emissione dei buoni fruttiferi con la lettera P, recanti la rettifica con la stampiglia Q/P è giustificata dalla mancata stampa da parte del poligrafo; inoltre, da nessuna parte sarebbe specificato che il rendimento dei buoni è calcolato applicando al capitale maturato al 20° anno l’interesse semplice al tasso massimo riconosciuto”.

**DIRITTO**

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi emessi dall'intermediario di cui il ricorrente allega copia.

Va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi nel periodo tra il 1990 e il 1993 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dal ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS